

TUTELA LEGALE ROLAND PER AZIENDE, MANAGER E LIBERI PROFESSIONISTI

Il presente fascicolo informativo contenente:

- a) nota informativa, comprensiva di glossario;
- b) condizioni di assicurazione;

deve essere consegnato al contraente con la proposta di assicurazione ed in ogni caso prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa.

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 13 GENNAIO 2011

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker-Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2- I-20122 Milano
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/76 028 421
email: info@roland-italia.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese
ISVAP

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Il contratto è concluso con ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG, società d'assicurazione con sede legale in Colonia (Germania), Deutz-Kalker-Str. 46.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG è costituita in forma giuridica analoga ad una Società per azioni italiana ed esercita la propria attività in base all'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di Vigilanza tedesca denominata "Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht" ("Bafin"), al cui controllo è sottoposta.

In Italia, ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG è abilitata all'esercizio delle assicurazioni nel ramo 17 ("tutela legale") in regime di stabilimento, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 209/2005.

La sede di ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG - Rappresentanza Generale per l'Italia è in Milano, Piazza E. Duse, 2.

Tel: +39 02 776 775 0

Fax: +39 02 76 028 421

email: info@roland-italia.it

www.roland-italia.it

R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968

Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese ISVAP

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto di ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG è pari a € 74.545.852,51.

Il capitale sociale è ammonta a € 10.250.000,00 e il totale delle riserve patrimoniali a € 22.614.965,77.

I dati indicati si riferiscono all'anno 2009.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sede della società:
Deutz-Kalker-Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2- I-20122 Milano
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/76 028 421

email: info@roland-italia.it

R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968

Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese ISVAP

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto è solitamente stipulato con tacito rinnovo: si rinvia, per gli opportuni approfondimenti, alla proposta allegata.

L'Assicurato può dare disdetta tramite lettera raccomandata a/r che deve giungere alla Compagnia almeno 60 giorni prima della scadenza.

Pertanto, in mancanza della citata comunicazione, il contratto si intende rinnovato tacitamente per un altro anno e così via.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ROLAND può disdire, mediante raccomandata, la polizza con preavviso di 30 giorni.

In questo caso il Contraente ha diritto al rimborso della parte di premio al netto dell'imposta assicurativa per il periodo d'assicurazione non goduto.

Per maggiori dettagli, si rinvia agli articoli 5 e 17 delle condizioni generali di assicurazione (CTG).

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

In base alla proposta di assicurazione allegata, le coperture assicurative offerte possono riguardare i seguenti prodotti:

- per **IMPRESE**:
 - ROLAND Penale;
 - ROLAND Azienda;
 - ROLAND Danni Patrimoniali;
 - ROLAND Circolazione;
 - ROLAND Sicurezza Prodotto.

- per **MANAGER**:
 - ROLAND Top Manager.

- per **PROFESSIONISTI**:
 - ROLAND Professionisti.

- per **QUADRI e DIRIGENTI**:
 - ROLAND QUADRI E DIRIGENTI.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sede della società:
Deutz-Kalker-Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse

Piazza E. Duse, 2- I-20122 Milano

Tel. 02/776 7750 Fax. 02/76 028 421

email: info@roland-italia.it

R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968

Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese ISVAP

ROLAND PENALE

La polizza ROLAND penale, regolata dalle condizioni speciali di tutela legale penale (CSP) e – per quanto non espressamente derogato/disciplinato dalle stesse – dalle condizioni generali di assicurazione (CTG), garantisce i costi:

- a) per la difesa in caso di procedimenti penali dolosi o colposi, compreso il c.d. patteggiamento ex art. 444 e segg. c.p.p.;
- b) per la difesa in caso di contestazione di un illecito amministrativo, **qualora sia stata conseguentemente emessa una sanzione amministrativa pecuniaria;**
- c) per l'assistenza nel caso in cui l'Assicurato venga assunto come teste in un procedimento penale;
- d) per ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti al Contraente, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali a carico della persona assicurata o di terzi, **nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata;**
- e) cauzione penale per procedimenti all'estero;
- f) per la difesa in procedimenti disciplinari e in qualsiasi tipo di procedura svolta da ordini professionali, **purché conseguenti alla contestazione di un reato o di un illecito amministrativo.**

Per maggiori dettagli, si rimanda all'art. 5 delle condizioni speciali di tutela legale penale (CSP).

Le garanzie sopra riportate sono **sempre** previste nel contratto.

Ulteriori eventuali estensioni della garanzia possono essere espressamente previste nella proposta di assicurazione, alla quale si rinvia.

Avvertenza: il prodotto ROLAND PENALE può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative.

In merito si rinvia agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 CSP e art. 11 CTG.

Inoltre, premesso che ROLAND si espone fino alla concorrenza del massimale indicato nella proposta allegata, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie potrebbero poi prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle singole garanzie per maggiori dettagli in merito e si riporta qui sotto un esempio del funzionamento del massimale:

Massimale complessivo: € 300.000,00 di cui € 150.000,00 per persona.

Difesa nel procedimento penale aperto a carico dei legali rappresentanti Tizio e Caio.

Spese legali sostenute in totale: € 400.000,00.

Importo rimborsato da ROLAND: € 300.000,00

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sede della società:
Deutz-Kalker-Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse

Piazza E. Duse, 2- I-20122 Milano

Tel. 02/776 7750 Fax. 02/76 028 421

email: info@roland-italia.it

R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968

Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese ISVAP

Massimale complessivo: € 300.000,00 di cui € 150.000,00 per persona. Scoperto 10%.

Difesa nel procedimento penale aperto a carico dei legali rappresentanti Tizio e Caio.

Spese legali sostenute in totale: € 400.000,00 (€ 200.000,00 per Assicurato).

Scoperto: 10% delle spese legali = 40.000,00

€ 400.000,00 – 40.000,00 € = € 360.000,00

Importo rimborsato da ROLAND: € 300.000,00.

TUTELA LEGALE PER IMPRESE – ROLAND AZIENDA

La polizza ROLAND Azienda, regolata dalle condizioni generali di assicurazione (CTG), garantisce le seguenti vertenze di natura civile:

- Richieste di risarcimento danni a persone e/o cose per fatti extracontrattuali
- Resistenza avverso richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale
- Controversie di lavoro con dipendenti/co.co.pro. e somministrati (ex interinali)
- Controversie relative a contratti assicurativi
- Tutela dell'immobile (proprietà/diritti reali e contratti di locazione in qualità di locatario)
- Arbitrati (rituali/irrituali)
- Conciliazione
- Controversie con i fornitori (garanzia opzionale)
- Controversie con enti di previdenza

Ulteriori eventuali estensioni particolari di garanzia possono essere espressamente previste nella proposta di assicurazione, alla quale si rinvia.

Avvertenza: il prodotto ROLAND Azienda può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative.

In merito si rinvia agli articoli 3, 10, 11 e 13 CTG.

Inoltre, premesso che ROLAND si espone fino alla concorrenza del massimale indicato nella proposta allegata, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie potrebbero poi prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle singole garanzie per maggiori dettagli in merito e si riporta qui sotto un esempio del funzionamento del massimale:

1-Massimale complessivo: € 80.000,00.

Spese legali sostenute in totale: € 70.000,00

Importo rimborsato da ROLAND: € 70.000,00

2-Massimale complessivo: € 80.000,00. Scoperto: 10%

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sede della società:
Deutz-Kalker-Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse

Piazza E. Duse, 2- I-20122 Milano

Tel. 02/776 7750 Fax. 02/76 028 421

email: info@roland-italia.it

R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968

Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese ISVAP

Spese legali sostenute in totale: € 90.000,00
Scoperto: 10% delle spese legali = 9.000,00
€ 90.00,00 – 9.000,00 € = € 81.000,00

Importo rimborsato da ROLAND: € 80.000,00

ROLAND DANNI PATRIMONIALI

La polizza ROLAND danni patrimoniali, regolata dalle condizioni speciali "danni patrimoniali" (CSP-DP) e – per quanto non espressamente derogato/disciplinato dalle stesse – dalle condizioni generali di assicurazione (CTG), garantisce le spese legali sostenute davanti all'Autorità Giudiziaria o in procedure arbitrali qualora la persona assicurata venga chiamata in giudizio per pretese di risarcimento di danni patrimoniali, in forza di norme sulla responsabilità civile, per "mala gestio".

Esempio: l'investimento - deciso dal Manager - in un'altra società si rivela dannoso per l'azienda dove questo opera. I soci, visto il depauperarsi del loro patrimonio e investimento, avanzano una richiesta di risarcimento danni nei confronti del Manager.

Ulteriori eventuali estensioni particolari di garanzia (responsabilità amministrativa) possono essere espressamente previste nella proposta di assicurazione, alla quale si rinvia.

Avvertenza: il prodotto ROLAND Danni Patrimoniali può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative.

Per tale ragione, si rinvia agli articoli 4, 5 e 6 CS-DP e art. 11 CTG.

Inoltre, premesso che ROLAND si espone fino alla concorrenza del massimale indicato nella proposta allegata, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie potrebbero poi prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle singole garanzie per maggiori dettagli in merito e si riporta qui sotto un esempio del funzionamento del massimale:

1- Massimale complessivo: € 200.000,00.

Spese legali sostenute in totale: € 180.000,00.
Importo rimborsato da ROLAND: € 180.000,00.

2- Massimale complessivo: € 200.000,00. Scoperto 10%

Spese legali sostenute in totale: € 280.000,00.
Scoperto: 10% delle spese legali: 28.000,00
€ 280.00,00 – 28.000,00 € = € 252.000,00
Importo rimborsato da ROLAND: € 200.000,00.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker-Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2- I-20122 Milano
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/76 028 421
email: info@roland-italia.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese
ISVAP

ROLAND CIRCOLAZIONE

La polizza ROLAND Circolazione, regolata dalle condizioni generali di assicurazione (CTG), garantisce le seguenti vertenze:

- la richiesta di risarcimento danni subiti da persone e/o cose, compresa la procedura di indennizzo diretto;
- la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzionali connessi ad incidente stradale;
- ricorsi contro il provvedimento di ritiro/sospensione/revoca della patente di guida in seguito ad incidente stradale;
- dissequestro del veicolo in seguito ad incidente stradale.

Si rinvia comunque alla proposta di assicurazione per maggiori approfondimenti.

Ulteriori eventuali estensioni della garanzia possono essere espressamente previste nella proposta di assicurazione, alla quale si rinvia.

Avvertenza: il prodotto ROLAND Circolazione può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative.

In merito si rinvia alla proposta allegata e agli articoli 3, 10, 11 e 13 CTG.

Inoltre, premesso che ROLAND si espone fino alla concorrenza del massimale indicato nella proposta allegata, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie potrebbero poi prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle singole garanzie per maggiori dettagli in merito e si riporta qui sotto un esempio del funzionamento del massimale:

1-Massimale complessivo: € 50.000,00.

Spese legali sostenute in totale: € 25.000,00
Importo rimborsato da ROLAND: € 25.000,00

2-Massimale complessivo: € 50.000,00. Scoperto 10%

Spese legali sostenute in totale: € 55.000,00
Scoperto: 10% delle spese legali: € 5.500,00
€ 55.000,00 - € 5.500,00 = € 49.500,00
Importo rimborsato da ROLAND: € 49.500,00

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sede della società:
Deutz-Kalker-Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse

Piazza E. Duse, 2- I-20122 Milano

Tel. 02/776 7750 Fax. 02/76 028 421

email: info@roland-italia.it

R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968

Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese ISVAP

ROLAND SICUREZZA PRODOTTO

La polizza ROLAND Sicurezza Prodotto, regolata dalle condizioni speciali (CS-PR) e – per quanto non espressamente derogato/disciplinato dalle stesse – dalle condizioni generali di assicurazione (CTG), garantisce i costi davanti all'autorità amministrativa o giudiziaria per l'opposizione a provvedimenti della Pubblica Amministrazione indirizzati al Contraente e legati alla sicurezza del prodotto. Inoltre, a seguito dello svolgimento del citato procedimento amministrativo, la copertura opera per avanzare pretese giudiziarie per il risarcimento del danno previsto ex lege a causa di fatti colposamente illeciti della Pubblica Amministrazione che abbiano causato un danno ingiusto.

Avvertenza: il prodotto ROLAND Sicurezza Prodotto può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative.

In merito si rinvia alla proposta allegata e agli articoli 4, 5, 6 e 7 CS-PR e art. 11 CTG.

Inoltre, premesso che ROLAND si espone fino alla concorrenza del massimale indicato nella proposta allegata, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie potrebbero poi prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle singole garanzie per maggiori dettagli in merito e si riporta qui sotto un esempio del funzionamento del massimale:

1-Massimale complessivo: € 200.000,00.

Spese legali sostenute in totale: € 180.000,00
Importo rimborsato da ROLAND: € 180.000,00

2-Massimale complessivo: € 200.000,00. Scoperto 10%

Spese legali sostenute in totale: € 255.000,00
Scoperto: 10% delle spese legali: € 25.500,00
€ 255.000,00 - € 25.500,00 = € 229.500,00
Importo rimborsato da ROLAND: € 200.000,00.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker-Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2- I-20122 Milano
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/76 028 421
email: info@roland-italia.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese
ISVAP

ROLAND TOP MANAGER

La polizza ROLAND Top Manager è divisa in 2 sezioni e garantisce la persona assicurata per le vertenze previste dalla polizza ROLAND penale (sezione "penale") e ROLAND Danni Patrimoniali (sezione "Danni Patrimoniali"). Se previsto nella proposta allegata, quest'ultima sezione prevede la copertura anche per i procedimenti davanti alla Corte dei Conti (responsabilità amministrativa).

E' possibile garantire altresì le controversie di lavoro iniziate da (o contro) la persona assicurata (sezione 3 "controversie di lavoro").

La polizza viene regolata dalle condizioni speciali di tutela legale penale (CSP) e "danni patrimoniali" (CSP-DP).

Alla sezione 3 si applicano le condizioni speciali CS-LAD.

A tutte le sezioni, per quanto non espressamente derogato/disciplinato dalle condizioni speciali, si applicano le condizioni generali di assicurazione (CTG).

Avvertenza: il prodotto ROLAND TOP MANAGER può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative.

In merito si rinvia alla proposta allegata e agli articoli:

- 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 CSP e art. 11 CTG, per la sezione "penale";
- 4, 5 e 6 CS-DP e art. 11 CTG, per la sezione "danni patrimoniali";
- 3, 4, 5, 6 e 7 CS-LAD e art. 11 CTG, per la sezione "controversie di lavoro".

Inoltre, premesso che ROLAND si espone fino alla concorrenza del massimale indicato nella proposta allegata, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie potrebbero poi prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle singole garanzie per maggiori dettagli in merito e si riporta qui sotto un esempio del funzionamento del massimale:

1-Massimale complessivo: € 100.000,00.

Spese legali sostenute in totale: € 98.000,00
Importo rimborsato da ROLAND: € 98.000,00

2-Massimale complessivo: € 100.000,00. Scoperto 10%
Spese legali sostenute in totale: € 155.000,00
Scoperto: 10% delle spese legali: € 15.500,00
€ 155.000,00 - € 15.500,00 = € 139.500,00
Importo rimborsato da ROLAND: € 100.000,00.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sede della società:
Deutz-Kalker-Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse

Piazza E. Duse, 2- I-20122 Milano

Tel. 02/776 7750 Fax. 02/76 028 421

email: info@roland-italia.it

R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968

Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese ISVAP

ROLAND PROFESSIONISTI

La polizza ROLAND Professionisti garantisce la persona assicurata per le stesse vertenze previste dalla polizza ROLAND penale e si estende ad alcune vertenze di altra natura secondo la specifica attività svolta dal professionista.

Si rinvia a tal proposito alla proposta allegata per gli opportuni approfondimenti.

La polizza ROLAND Professionisti viene regolata, per le vertenze penali, dalle condizioni speciali di tutela legale penale (CSP) e per quanto non espressamente derogato/disciplinato dalle stesse, dalle condizioni generali di assicurazione (CTG).

A tutte le altre garanzie, si applicano esclusivamente le condizioni generali di assicurazione (CTG).

Avvertenza: il prodotto ROLAND Professionisti può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative.

In merito si rinvia alla proposta allegata e agli articoli:

- 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 CSP e art. 11 CTG, per la difesa penale;
- 3, 10, 11 e 13 CTG per le estensioni disciplinate espressamente solo dalle CTG

Inoltre, premesso che ROLAND si espone fino alla concorrenza del massimale indicato nella proposta allegata, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie potrebbero poi prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle singole garanzie per maggiori dettagli in merito e si riporta qui sotto un esempio del funzionamento del massimale:

1-Massimale complessivo: € 75.000,00.

Spese legali sostenute in totale: € 45.000,00
Importo rimborsato da ROLAND: € 45.000,00

2-Massimale complessivo: € 75.000,00. Scoperto 10%

Spese legali sostenute in totale: € 45.000,00
Scoperto: 10% delle spese legali: € 4.500,00
€ 45.000,00 - € 4.500,00 = € 40.500,00
Importo rimborsato da ROLAND: € 40.500,00.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sede della società:
Deutz-Kalker-Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse

Piazza E. Duse, 2- I-20122 Milano

Tel. 02/776 7750 Fax. 02/76 028 421

email: info@roland-italia.it

R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968

Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese ISVAP

ROLAND QUADRI E DIRIGENTI

La polizza ROLAND Quadri e Dirigenti, regolata dalle condizioni generali di assicurazione (CTG), garantisce le seguenti vertenze:

- richieste di risarcimento danni a persone e/o cose per fatti extracontrattuali;
- resistenza avverso richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale;
- difesa in procedimenti penali per reati dolosi, colposi o contravvenzionali.

Ulteriori eventuali estensioni particolari di garanzia possono essere espressamente previste nella proposta di assicurazione, alla quale si rinvia.

Avvertenza: il prodotto ROLAND Quadri e Dirigenti può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative.

Per tale ragione, si rinvia alla proposta allegata e agli articoli 3, 10, 11 e 13 CTG.

Inoltre, premesso che ROLAND si espone fino alla concorrenza del massimale indicato nella proposta allegata, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie potrebbero poi prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle singole garanzie per maggiori dettagli in merito e si riporta qui sotto un esempio del funzionamento del massimale:

1-Massimale complessivo: € 50.000,00.

Spese legali sostenute in totale: € 25.000,00

Importo rimborsato da ROLAND: € 25.000,00

2-Massimale complessivo: € 50.000,00. Scoperto 10%

Spese legali sostenute in totale: € 25.000,00

Scoperto: 10% delle spese legali: € 2.500,00

€ 25.000,00 - € 2.500,00 = € 22.500,00

Importo rimborsato da ROLAND: € 22.500,00.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sede della società:
Deutz-Kalker-Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2- I-20122 Milano
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/76 028 421

email: info@roland-italia.it

R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968

Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese ISVAP

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

AVVERTENZA: ai sensi dell'art. 7 delle condizioni generali di assicurazione (CTG), eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti sulla prestazione.

AVVERTENZA: non sono previste cause di nullità ulteriori a quelle disciplinate dall'ordinamento giuridico italiano.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'assicurato deve dare comunicazione scritta all'impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, ai sensi dell'art. 7 delle condizioni generali di assicurazione (CTG).

Esempio: durante l'anno muta l'attività svolta dal Contraente. La mancata comunicazione *può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo nonché la cessazione della polizza.*

AVVERTENZA: si rinvia alla singola proposta di assicurazione allegata per eventuali deroghe specifiche all'art. 7 CTG.

6. Premi

Il premio - da versare a ROLAND esclusivamente con bonifico bancario - è annuale ed è dovuto per intero anche in caso di frazionamento dello stesso.

Il pagamento, se effettuato all'intermediario autorizzato da ROLAND, produce per il Contraente effetti liberatori nei confronti della Compagnia, giusta l'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005).

Si rinvia all'art. 4 delle condizioni generali di assicurazione (CTG) per ulteriori approfondimenti.

7. Rivalse

AVVERTENZA: le spese legali anticipate da ROLAND dovranno essere restituite dal Contraente/Assicurato se rimborsate da controparte.

Si rinvia all'art. 16 (2) delle condizioni generali di assicurazioni (CTG).

Ai sensi dell'art. 15 (9) delle condizioni generali di assicurazioni (CTG), ROLAND è surrogata, fino alla competenza dell'indennizzo, in tutti i diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, giusta l'art. 1916 c.c.

Pertanto, qualora si individuassero terzi responsabili, ROLAND agirà nei loro confronti, sostituendosi nei diritti dell'Assicurato, per la restituzione degli importi anticipati.

8. Rinnovo del contratto – Risoluzione di diritto del contratto assicurativo

Il Contraente può dare disdetta tramite lettera raccomandata a/r che deve giungere a ROLAND almeno 60 giorni prima della scadenza.

Pertanto, in mancanza della citata comunicazione, il contratto si intende rinnovato tacitamente per un altro anno e così via.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ROLAND può disdire, mediante raccomandata, la polizza con preavviso di 30 giorni.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker-Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2- I-20122 Milano
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/76 028 421
email: info@roland-italia.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese ISVAP

In questo caso il Contraente ha diritto al rimborso della parte di premio al netto dell'imposta assicurativa per il periodo d'assicurazione non goduto.

Per maggiori dettagli, si rinvia agli articoli 5 e 17 delle condizioni generali di assicurazione (CTG).

Come previsto dall'art. 6 delle condizioni generali di assicurazione (CTG), il contratto si risolve di diritto al verificarsi, nei confronti del Contraente, di una delle seguenti fattispecie:

- nel caso di persona giuridica: per effetto dell'apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria;
- nel caso di persona fisica: per interdizione o inabilitazione o decesso del Contraente.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 2952, comma 2, del Codice Civile, **i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.**

10. Legge applicabile al contratto

ROLAND propone di applicare al contratto la legge italiana.

In virtù dell'art. 180 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005), le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

11. Regime fiscale

L'imposta assicurativa gravante sul premio annuo pagato dal Contraente è attualmente pari al 21,25% (12,50% per la polizza ROLAND Circolazione) e non viene rimborsata in nessun caso.

Non sono altresì rimborsabili tutti gli altri oneri, imposte o tasse previsti dalla legge a seguito della conclusione del contratto.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Ai sensi dell'art. 1913 c.c. l'Assicurato deve segnalare per iscritto il verificarsi di un sinistro a ROLAND o, se prevista dall'apposita clausola, all'intermediario, entro 3 (tre) giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia del sinistro deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell'evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, dei nomi e degli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.

Il Contraente è tenuto a fornire a ROLAND tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica.

L'Assicurato deve informare ROLAND entro tre giorni dalla data di un'eventuale notifica di qualsiasi atto giudiziario a lui indirizzato.

L'inosservanza di tale obbligo può portare ai sensi dell'art. 1915 c.c alla decadenza parziale o totale dalla garanzia assicurativa.

Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può comunicare a ROLAND il nominativo di un Avvocato, a cui affidare la tutela dei propri interessi.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sede della società:
Deutz-Kalker-Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2- I-20122 Milano
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/76 028 421
email: info@roland-italia.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese
ISVAP

L'Assicurato, in caso di sinistro, deve comunicare a ROLAND l'esistenza di altre assicurazioni che coprono lo stesso rischio, secondo quanto disposto dall'art. 1910 c.c.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sede della società:
Deutz-Kalker-Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164

**Rappresentanza Generale per l'Italia**

Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2- I-20122 Milano
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/76 028 421
email: info@roland-italia.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese
ISVAP

Si rinvia agli articoli 14 e 15 delle condizioni generali di assicurazione (CTG) e, per la copertura ROLAND Penale, all'art. 8 (2) delle condizioni speciali di tutela legale penale (CSP).

13. Reclami

Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto con **una** delle seguente modalità:

- tramite **raccomandata a/r**, al seguente indirizzo:

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG –
Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Reclami
Piazza E. Duse, 2 - 20122 Milano;

- via **fax** al n. (+39) 02 76028421, all'attenzione dell'Ufficio Reclami; oppure
- via **e-mail** all'indirizzo reclami@roland-italia.it

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di mancato riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni - decorrenti dal pervenimento dello stesso presso l'impresa -, potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Qualora la legislazione applicabile al contratto scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami dovranno essere inoltrati all'Autorità di vigilanza eventualmente prevista dalla legislazione prescelta.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin services-retail/finnet/index.en.htm

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

In caso di divergenza di opinioni tra l'Assicurato e ROLAND circa la possibilità di successo di un'azione oppure di procedure di impugnazione avanti le Autorità superiori (Appello o Cassazione) o in caso di conflitto d'interessi, la controversia verrà devoluta ad un arbitro.

Si rimanda all'art. 15 (2) CTG.

AVVERTENZA: resta comunque possibile per entrambe le parti rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker-Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2 - I-20122 Milano
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/76 028 421
email: info@roland-italia.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese ISVAP

15. Mediazione finalizzata alla conciliazione

In virtù del D.Lgs. n. 28/2010, che ha disciplinato la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, **dal 20 marzo 2011** il tentativo di risoluzione delle controversie in materia di contratti assicurativi tramite l'istituto della mediazione sarà **obbligatorio**.

Pertanto, a partire da tale data, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, **dovrà** essere esperito il tentativo di conciliazione depositando la richiesta di mediazione presso uno degli organismi iscritti nel registro di cui al D.M. 18 ottobre 2010, n. 180 e facendola pervenire - via posta o via fax (n. +39 02 76 028 421) - alla sede di ROLAND al seguente indirizzo:

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG –
Rappresentanza Generale per l'Italia –
Piazza E. Duse, 2 - 20122 Milano.

Indicare nell'oggetto: richiesta di mediazione finalizzata alla conciliazione.

ROLAND Rechtsschutz Versicherungs AG è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

***Il rappresentante Generale per l'Italia
Bettina Hesse***



ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker-Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2- I-20122 Milano
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/76 028 421
email: info@roland-italia.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese
ISVAP

Sinistro: evento per il quale viene prestata l'assicurazione.

Il sinistro si intende insorto nel momento in cui inizia la violazione vera o presunta di norme di legge o di contratto.

Scoperto: la parte di danno in misura percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

Stragiudiziale: attività che viene svolta per cercare di trovare tra le parti una mediazione bonaria della controversia.

Terzo: non sono considerati terzi:

- a) i genitori, il coniuge ed i figli dell'Assicurato (anche se non convivono con lui);
- b) gli altri parenti o affini - diversi da quelli indicati alla lettera a) - conviventi con l'Assicurato;
- c) il dipendente del Contraente che subisca un danno in occasione di lavoro o di servizio.

Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una controversia.

Tutela Legale: l'assicurazione di Tutela Legale di cui all'art. 173 Codice Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005).

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker-Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2- I-20122 Milano
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/76 028 421
email: info@roland-italia.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese
ISVAP

CONDIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE PER LA TUTELA GIUDIZIARIA - CTG – 2000 (Vers. 10.02.2005)

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione per la tutela giudiziaria

ROLAND, alle condizioni indicate in polizza, garantisce al Contraente la possibilità di salvaguardare i propri diritti tutelati dalla legge assumendone le spese necessarie per tale difesa (tutela giudiziaria).

Art. 2 Norme applicabili

Alla polizza si applicano le condizioni generali qui di seguito formulate nonché le condizioni particolari e speciali; per quanto non regolato si applicano le disposizioni del diritto italiano.

Art. 3 Spese assicurate

ROLAND assume a proprio carico, sino al massimale previsto nel modulo di polizza, i costi per la tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti dell'Assicurato, in quanto essi siano necessari, come segue:

- il compenso previsto per legge relativo all'attività di un Avvocato, ad esclusione delle voci non assicurate di cui all' art. 11;
- le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte, in caso di soccombenza;
- le spese dell'attività di Consulenti Tecnici d'Ufficio (C.T.U.) e di Periti in genere in quanto l'Assicurato sia obbligato giudizialmente ad assumersi tali costi;
- le spese per l'attività di un Consulente Tecnico di Parte secondo il D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352 nella sua versione applicabile;
- le spese per l'IVA relative all'attività di avvocati e consulenti tecnici, qualora il

Contraente non sia autorizzato alla detrazione dell'imposta;

- le spese relative alla notificazione di atti, nonché i costi relativi al procedimento di esecuzione forzata, ad esclusione di quelli di cui all'art.11 CTG 2000;
- le spese giudiziarie determinate in una sentenza penale e poste a carico dell'Assicurato (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di registrazione della sentenza se l'Assicurato è soccombente, nonché le spese di marche e bolli per ottenere una copia integrale della sentenza;
- le spese relative al contributo unificato in quanto l'Assicurato sia obbligato ad assumersi tali costi.

Art. 4 Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio

- (1) L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.
- (2) Se il Contraente non salda il primo premio annuale o la prima rata del primo premio entro il giorno di decorrenza previsto nella polizza, la garanzia resta sospesa e priva di efficacia fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui dovuto.
- (3) Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sede della società:
Deutz-Kalker-Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2- I-20122 Milano
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/76 028 421
email: info@roland-italia.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese
ISVAP

(4) Se ROLAND, in caso di mancato pagamento del premio annuale ovvero della rata di premio, non agisce per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno della scadenza, il contratto si risolve di diritto con effetto retroattivo al momento della scadenza del premio (art. 1901 c.c.).

Art. 5 Proroga del contratto di assicurazione

In mancanza di disdetta tramite lettera raccomandata che deve giungere al destinatario almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto si proroga tacitamente di volta in volta per un anno se la durata originariamente concordata è minore di due anni e di volta in volta per due anni, se la durata inizialmente concordata è di due anni o superiore ai due anni.

Art. 6 Risoluzione anticipata o modifica del contratto - recesso

(1) La polizza si risolve di diritto al verificarsi, nei confronti del Contraente, di una delle seguenti fattispecie:

Nel caso di persona giuridica:

per effetto dell'apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria,

Nel caso di persona fisica:

per interdizione o inabilitazione.
Per i sinistri insorti sino a tale momento ROLAND rimane obbligata.

(2) In caso di risoluzione della polizza per cessazione del rischio (art. 1896 c.c.) il Contraente è obbligato alla restituzione di riduzioni di premio eventualmente goduti (per polizze con durata pluriennale), in proporzione al periodo di vigenza della polizza.

(3) Se l'oggetto dell'assicurazione viene a mancare del tutto o parzialmente – per motivi diversi dalla previsione del comma uno - verrà meno la copertura assicurativa per quegli oggetti, se non diversamente pattuito. Se ROLAND viene a conoscenza del venir meno dell'oggetto dell'assicurazione dopo oltre due mesi dall'evento le spetta comunque il premio fino al momento dell'avvenuta conoscenza.

(4) In caso di decesso del Contraente la garanzia permane sino alla fine del periodo dell'assicurazione, se il premio era già stato pagato al giorno del decesso e se non viene a mancare per altri motivi l'oggetto dell'assicurazione.

Art. 7 Dichiarazioni relative a circostanze di pericolo / aumento / diminuzione del rischio

(1) Dichiarazioni inesatte o incomplete o la reticenza da parte del Contraente alla stipula del contratto o durante la durata dello stesso, relative a circostanze che influenzano la determinazione del rischio da parte di ROLAND o l'ammontare del premio, possono - ai sensi degli art. 1892, 1893, 1894 e 1898 Cod.Civ. - portare alla totale o parziale perdita della garanzia assicurativa, ossia allo scioglimento del vincolo della presente polizza.

- (2) Il Contraente è obbligato a dare immediato avviso scritto a ROLAND di ogni aggravamento del rischio.
- (3) Se dopo la conclusione del contratto si verifica un evento che giustifica un premio maggiore rispetto a quello pattuito, ROLAND può, dal verificarsi di tale evento, richiedere un premio maggiore.

Art. 8 Variabilità del premio di assicurazione

- (1) Se il premio annuale viene calcolato sulla base di parametri variabili (esempio: il numero dei dipendenti, il fatturato annuale ecc.) e questi effettivamente cambiassero, questo subirà un adeguamento, dopo la decorrenza di ogni anno assicurativo, come segue:

il Contraente dovrà pertanto fornire a ROLAND, entro un mese dalla richiesta, i dati sui quali verrà calcolato il premio annuale per l'anno successivo.

- (2) Se il Contraente sino alla scadenza del termine sopraindicato non fornisce o fornisce in modo inesatto o non completo tali informazioni, ROLAND - in caso di sinistro - ha il diritto di liquidare il danno proporzionalmente in base al rapporto fra premio pattuito e premio dovuto, se il Contraente avesse fornito le informazioni in modo esatto e completo. Se il Contraente omette la necessaria denuncia di un oggetto aggiuntivo dell'assicurazione, tale oggetto rimane escluso dalla garanzia assicurativa. ROLAND resta obbligata alla prestazione se il Contraente dimostra che l'inesattezza o l'omissione delle informazioni non sono dovute a sua colpa.

Art. 9 Posizione giuridica di persone coassicurate.

- (1) L'assicurazione vale per il Contraente e per le persone nominate nella polizza. Inoltre l'assicurazione vale per le pretese che in base alla legge possono avere persone fisiche a causa di ferimento o uccisione del Contraente o di una persona coassicurata.

- (2) Salvo l'obbligo del pagamento di premi e obblighi connessi, per le persone coassicurate valgono le disposizioni applicabili al Contraente principale. Le persone coassicurate possono far valere la prestazione assicurativa solo con il consenso del Contraente.

Art. 10 Esclusioni

- (1) Sono esclusi dalla garanzia assicurativa i seguenti rischi:
- (a) vertenze tra persone coassicurate nonché tra queste e il Contraente;
 - (b) vertenze collegate ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
 - (c) vertenze di diritto pubblico, di Enti Pubblici di Previdenza ed Assistenza obbligatoria;
 - (d) vertenze e processi riguardanti diritti di brevetto, di marchio, d'autore e concorrenza sleale;

- (e) vertenze fra soci ed amministratori, di soci tra di loro e riguardanti la costituzione, la modifica, la fusione o liquidazione di società o partecipazione in società; nonché vertenze riguardanti acquisti o vendite di aziende;
 - (f) vertenze riguardanti contratti di agenzia;
 - (g) vertenze di diritto tributario e amministrativo;
 - (h) vertenze riguardanti il diritto di famiglia, di successione e di donazione;
 - (i) arbitrati;
 - (j) vertenze riguardanti l'art. 28 dello statuto dei lavoratori (comportamenti antisindacali);
 - (k) vertenze in relazione a contratti di compravendita, nuova costruzione o ampliamento di beni immobili;
 - (l) sinistri che l'Assicurato ha causato con dolo;
 - (m) sinistri che sono connessi al compimento di un reato doloso da parte dell'Assicurato;
 - (n) se non diversamente pattuito, vertenze e processi riguardanti il possesso, la proprietà o l'uso di veicoli aerei e di veicoli viaggianti su terra o su mare, sottoposti per legge all'obbligo d'assicurazione per la responsabilità civile;
 - (o) se non diversamente pattuito, vertenze riguardanti l'inosservanza o la violazione di obblighi contrattuali;
 - (p) vertenze e controversie con ROLAND riguardanti polizze stipulate con la stessa.
- La copertura assicurativa non include il pagamento di:
- (q) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
 - (r) spese collegate all'esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose;
 - (s) spese per risolvere una controversia senza che ROLAND abbia preventivamente autorizzato la transazione e la divisione delle spese legali alle parti coinvolte.
- (2) Non sussiste copertura assicurativa per sinistri che vengono denunciati alla ROLAND dodici mesi dopo il termine della polizza.

Art. 11 Costi non assicurati

ROLAND non si assume:

- (a) i costi assunti dal Contraente e/o dalle persone assicurate senza obbligo giuridico;
- (b) le franchigie e gli scoperti eventualmente pattuiti in polizza;
- (c) i costi attinenti al quarto ed ogni ulteriore tentativo d'esecuzione forzata - per ogni titolo esecutivo;
- (d) i costi relativi a tentativi d'esecuzione forzata che vengono introdotti dopo cinque anni dal formarsi del giudicato sul titolo esecutivo;

- (e) i costi per procedimenti penali d'esecuzione forzata passati in giudicato per una pena pecuniaria o ammenda al di sotto di Euro 250,-;
- (f) i costi che sarebbe tenuto a sopportare un terzo nel caso che non fosse esistita la presente polizza;
- (g) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati risultanti da crediti o debiti trasferiti o che si trasferiscono in capo al Contraente dopo il verificarsi del sinistro;
- (h) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati fatti valere dal Contraente in nome proprio per richieste di altre persone o per responsabilità propria per obblighi di altre persone.

Art. 12 Indennizzo

ROLAND paga per ogni sinistro solo fino al massimale pattuito. Tale massimale trova anche applicazione quando ROLAND, in un unico sinistro, debba attuare pagamenti a più soggetti assicurati. In caso di più sinistri collegati temporalmente e causalmente il massimale sarà a disposizione per un unico pagamento globale.

Art. 13 Sinistro - Insorgenza del sinistro

(1) Si intende quale sinistro:

- (a) nel caso in cui si voglia far valere una **pretesa di risarcimento del danno**, il momento del primo evento che fa sorgere il diritto al risarcimento del danno;

- (b) in tutti gli altri casi, il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo, ledano o avrebbero leso prescrizioni di legge od inosservato obblighi contrattuali.

In presenza di più violazioni dello stesso tipo è determinante, per stabilire il momento del sinistro, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro stesso.

(2) Il sinistro deve avvenire in corso di validità della polizza.

Ad esclusione di pretese relative a diritti al risarcimento del danno, salvaguardia di interessi giuridici in procedimenti penali e pretese o opposizioni a sanzioni amministrative, non sussiste la garanzia assicurativa in caso di sinistri intervenuti nei primi tre mesi dopo l'inizio della polizza.

(3) Si intende quale sinistro unico:

- (a) la tutela di interessi giuridici in caso di controversie instaurate da o contro più persone che hanno ad oggetto pretese identiche o vicendevolmente dipendenti;
- (b) l'instaurazione di un procedimento istruttorio o istanze volte all'instaurazione di un procedimento penale contro una o più persone assicurate, che si riferiscono allo stesso evento o alle stesse fattispecie.

Art. 14 **Obblighi dell'Assicurato in caso**
di **sinistro**

- (1) Ai sensi dell'art. 1913 c.c. l'Assicurato deve segnalare per iscritto il verificarsi di un sinistro alla ROLAND entro 3

(tre) giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia del sinistro deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell'evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, dei nomi e degli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.

Il Contraente è tenuto a fornire a ROLAND tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica.

L'Assicurato deve informare ROLAND entro tre giorni dalla data di un eventuale notifica di qualsiasi atto giudiziario a lui indirizzato.

L'inosservanza di tale obbligo può portare ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ. alla decadenza parziale o totale dalla garanzia assicurativa.

- (2) Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può comunicare a ROLAND il nominativo di un Avvocato, a cui affidare la tutela dei propri interessi, qualora il tentativo di risolvere la questione in modo bonario fallisca (art.15 par.1 CTG 2000).

L'Avvocato deve essere domiciliato nella circoscrizione del Tribunale competente.

Se l'Assicurato sceglie un Avvocato non domiciliato nell'ambito del Tribunale competente, ROLAND si assume l'onere del suo compenso solo nella misura delle tariffe minime previste per legge e quindi, ad esclusione di:

- spese e/o degli onorari per i suoi viaggi di andata e di ritorno;

- spese per le sue presenze avanti al Tribunale competente;

- spese per la domiciliazione presso un Avvocato della circoscrizione e per il raddoppio dei costi delle attività.

- (3) Se il Contraente non usufruisce di tale diritto di nomina sarà ROLAND - su richiesta del Contraente - a nominare un Avvocato, il quale potrà essere incaricato dal Contraente per la tutela dei suoi interessi. ROLAND non risponde per l'attività di tale Avvocato.

Art.15 Gestione del sinistro

- (1) Dopo il ricevimento della denuncia del sinistro, ROLAND si riserva il diritto, da sola o avvalendosi di uno specialista da lei incaricato, di tentare di risolvere in modo bonario la controversia.

Qualora questo tentativo non riuscisse e si individuasse un probabile successo nella tutela giudiziaria degli interessi legali dell'Assicurato, la controversia verrà affidata all'Avvocato nominato ai sensi dell'art.14 CTG 2000. Qualora sia necessaria una difesa penale, la pratica verrà affidata direttamente ad un Avvocato.

- (2) In caso di divergenza di opinioni tra l'Assicurato e ROLAND circa la possibilità di successo di un'azione oppure di procedure di impugnazione avanti alle Autorità superiori (Appello o Cassazione), la controversia verrà devoluta ad un arbitro che verrà nominato su accordo tra Assicurato e ROLAND; qualora tale accordo non venga raggiunto l'arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di assicurazione.

fornirgli la documentazione necessaria;

L'arbitro deciderà secondo equità e i costi della controversia arbitrale saranno sopportati dalla parte soccombente.

Qualora vi sia il rischio della prescrizione del diritto dell'Assicurato durante il procedimento arbitrale, egli può, a spese dell'assicurazione, intraprendere i necessari atti interruttivi della prescrizione. Questi costi sopportati da ROLAND sono da rimborsare a ROLAND stessa, qualora l'Assicurato sia parte soccombente nel procedimento arbitrale di cui sopra.

- (3) La tutela assicurativa viene garantita anche per ogni istanza superiore civile e penale, qualora tale procedura dimostri possibilità di successo. Viene applicato corrispondentemente l'art. 15, par. 2.
- (4) Il conferimento di incarichi a Consulenti Tecnici di Parte avviene d'intesa con ROLAND (art.3).
- (5) ROLAND conferma per iscritto la misura della garanzia assicurativa per il sinistro. Se il Contraente intraprende iniziative per la tutela dei propri interessi prima della conferma da parte di ROLAND della misura della tutela e se per tale motivo vengono causate spese, ROLAND assume soltanto quelle spese che sarebbe tenuta a rifondere in caso di

conferma della tutela prima di tali iniziative.

- (6) Nel caso di intervento della garanzia assicurativa il Contraente deve:
 - (a) informare l'Avvocato incaricato della tutela dei suoi interessi completamente ed in modo veritiero sulla situazione, indicargli i mezzi di prova, dargli le informazioni possibili e

(b) fornire a ROLAND su richiesta informazioni sullo stato della pratica;

(c) qualora i suoi interessi non vengano sproporzionatamente pregiudicati dovrà:

aa) prima di adire l'Autorità Giudiziaria o di proporre impugnazioni chiedere l'autorizzazione di ROLAND;

bb) prima di adire l'Autorità Giudiziaria attendere il formarsi del giudicato di altri procedimenti giudiziari i quali possono di fatto o giuridicamente avere importanza per il procedimento giudiziario da intentare;

cc) evitare tutto ciò che potrebbe aumentare le spese o rendere più difficile la rifusione da parte dell'avversario.

(7) Se non diversamente stipulato vale quanto segue:

se l'Assicurato viola una degli obblighi di cui al comma 6, ROLAND non può essere liberata dall'obbligo della prestazione, se la violazione non è causata né da dolo né da colpa grave. In caso di violazione per dolo o per colpa grave ROLAND resta obbligata qualora la violazione non abbia avuto influenza né sulla statuizione né sulla misura della prestazione dovuta da ROLAND.

(8) Pretese per prestazioni assicurative possono essere cedute soltanto con consenso dato per iscritto da ROLAND.

(9) ROLAND, ai sensi dell'art. 1916 c.c., è surrogata, fino alla competenza dell'indennizzo, in tutti i diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

(10) Il Contraente è tenuto su richiesta di ROLAND a consegnare tutta la documentazione necessaria e di esperire tutte le azioni indispensabili per consentire la surrogazione in tali diritti. Spese già rifuse all'Assicurato devono essere restituite a ROLAND.

Art.16 Riscossione di somme di denaro

(1) I pagamenti per il risarcimento del danno e gli importi di denaro generalmente riscossi o dalla controparte rimborsati in forma capitale e gli interessi spettano senza alcuna restrizione all'Assicurato.

(2) A ROLAND vanno invece corrisposte le riscossioni degli onorari, delle tasse, dei costi e qualsiasi altra spesa sia giudiziale che stragiudiziale – liquidate a favore dell'Assicurato che ROLAND abbia sopportato o anticipato.

Art. 17 Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ROLAND può disdire, mediante raccomandata, la polizza con preavviso di 30 giorni. In questo caso il Contraente ha diritto al rimborso della parte di premio al netto dell'imposta assicurativa per il periodo d'assicurazione non ancora trascorso.

Art. 18 Denunce e dichiarazioni

Tutte le denunce e dichiarazioni svolte dall'Assicurato nei confronti di ROLAND sono da attuarsi esclusivamente in forma scritta.

Art. 19 Ambito di validità territoriale

(1) In caso di pretese di risarcimento del danno, così come in caso di procedimenti penali, l'assicurazione vale per i sinistri avvenuti in Europa o negli Stati extraeuropei del Mar Mediterraneo, nella misura in cui il Tribunale competente si trovi in questi Paesi.

(2) In tutti gli altri casi vale la garanzia assicurativa per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Vaticano.

Art. 20 Indicizzazione- adeguamento della copertura di capitale, indennizzi e premi

(1) La copertura di capitale, i pagamenti assicurati degli indennizzi e i rispettivi premi vengono determinati sulla base "dell'indice dei prezzi al consumo", ovvero sulla base della pubblicazione dell'ISTAT (Istituto centrale per le statistiche). In questo ambito vale:

(a) Base di partenza e fondamento per l'adattamento durante l'anno (calendario) è l'indice del mese di settembre dell'anno precedente.

- (b) Alla scadenza del premio annuale, in caso di una variazione maggiore di 10 punti (in alto o in basso), rispetto all'indice di partenza - oppure un valore corrispondente - le somme a copertura, gli indennizzi assicurati e i relativi premi andranno adattati in modo proporzionale.
- (c) Aumenti o diminuzioni avranno validità dalla scadenza del premio annuale.
- (2) Se in seguito ad una modifica dell'indicizzazione la somma di copertura, gli indennizzi assicurati e i premi dovessero raddoppiare (rispetto agli importi inizialmente stabiliti) sia il Contraente sia ROLAND possono rinunciare all'adeguamento della polizza. In questo caso valgono per la somma di copertura, per gli indennizzi assicurativi e per i premi gli importi calcolati in base all'ultimo adeguamento avvenuto.

In caso di un eventuale ritardo o interruzione di pubblicazione degli indici, l'assicurazione propone un adeguamento corrispondente alle modificazioni dei prezzi generali e conosciute dall'ultimo adeguamento avvenuto.

Il Contraente ha tuttavia la possibilità di rinunciare alla proposta di adattamento.

Art. 21 Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente, anche se anticipati da ROLAND.

Art. 22 Modifiche al contratto d'assicurazione

Modifiche del contratto d'assicurazione possono avvenire soltanto per iscritto.

Art. 23 Foro competente

Foro esclusivamente competente è Milano o nei casi specifici, qualora Contraente sia un consumatore, il luogo di residenza del medesimo.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia
Piazza E. Duse, 2 – Scala C 20122 Milano
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese ISVAP

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sede della società:
Deutz-Kalker-Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2- I-20122 Milano
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/76 028 421
email: info@roland-italia.it

R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese ISVAP

Condizioni speciali per la Tutela legale penale - CSP – 2000 (Vers. 01.10.2008)

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione e condizioni applicabili

ROLAND garantisce le spese per la difesa in procedimenti penali e in quelli derivanti da illeciti amministrativi puniti con sanzione amministrativa pecuniaria.

Si applicano le disposizioni che seguono (CSP 2000) e le Condizioni Generali di Tutela (CTG 2000), ove non espressamente derogato/disciplinato.

Art. 2 Attività assicurate

La garanzia assicurativa è operante esclusivamente con riferimento ad atti ed omissioni commessi nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.

Se, successivamente alla stipula del contratto, il Contraente o la società coassicurata modificano l'attività tutelata nel contratto d'assicurazione o ne aggiungono una ulteriore, la garanzia si estende immediatamente anche a questa, nei limiti del contratto. Entro la prima scadenza annuale successiva alla variazione, questa dovrà essere portata a conoscenza di ROLAND per iscritto ai fini della modifica/integrazione del contratto e per l'eventuale calcolo del nuovo premio.

In mancanza di tale comunicazione, la garanzia assicurativa decadrà con effetto retroattivo dalla data di inizio della nuova attività in caso di sinistri ad essa riconducibili.

Art. 3 Società coassicurate

Se il Contraente è una società, sono considerate coassicurate le sedi secondarie della società contraente in Italia ed all'estero, ai sensi dell'art. 9, **se non si tratta di persone giuridiche autonome. Le società controllate o collegate della Contraente ex art. 2359 c.c. sono considerate coassicurate solo se espressamente indicate in Polizza.**

Alle società coassicurate si applicano le disposizioni contrattuali applicabili al Contraente. Le manifestazioni di volontà in merito alla Polizza spettano esclusivamente al Contraente ed a ROLAND. Solo il Contraente risponde dei premi assicurativi.

Art. 4 Persone assicurate

Assicurati sono il Contraente, le persone giuridiche e le persone fisiche indicate in polizza, queste ultime nell'espletamento delle loro funzioni/mansioni a favore del Contraente o delle società coassicurate.

In caso di persona assicurata che svolga mansioni/funzioni presso altre società/enti, la copertura opera purché l'incarico soddisfi i seguenti tre requisiti:

- sia posto in essere nell'interesse e su istruzioni del Contraente;
- risulti da atto scritto successivo alla decorrenza della polizza ROLAND;
- la maggior parte della retribuzione venga corrisposta dal Contraente.

Le disposizioni riguardanti il Contraente si applicano conformemente anche alle altre persone assicurate e/o alle società coassicurate.

Sono assicurate anche le persone che non si trovano più al servizio del Contraente o delle società coassicurate, in caso di sinistri insorti in corso di validità di polizza e riconducibili a fatti accaduti in corso di rapporto con il Contraente o con la società co-assicurata. In tali casi le garanzie di polizza saranno operanti purché il Contraente dia il proprio consenso scritto a ROLAND.

In deroga all'art. 9 (2) CTG 2000, il Contraente può opporsi alla garanzia assicurativa delle persone coassicurate, qualora nei confronti di queste ultime vengano elevate contestazioni per atti o omissioni diretti contro gli interessi del Contraente e/o delle società coassicurate.

Art. 5 Rischio assicurato

(1) Difesa in procedimenti penali e per illeciti amministrativi

ROLAND garantisce i costi:

- a) per la difesa in caso di procedimenti penali, compreso il c.d. patteggiamento ex. art. 444 e segg. c.p.p.;
- b) per la difesa in caso di contestazione di un illecito amministrativo, **qualora sia stata conseguentemente emessa una sanzione amministrativa pecuniaria;**
- c) per l'assistenza nel caso in cui l'Assicurato venga assunto come teste in un procedimento penale, così come specificato all'art. 6 (2) (b).

- d) per ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti al Contraente, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali a carico della persona assicurata o di terzi, **nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata.**

Nell'ipotesi di cui alla lettera a), la garanzia è operante in caso di contestazione di un:

- reato colposo;
- reato doloso.

La garanzia assicurativa decade, con effetto retroattivo, esclusivamente in caso di condanna - con efficacia di giudicato - per un reato doloso e/o un illecito amministrativo doloso. In questo caso il Contraente, in solido con l'Assicurato, è obbligato a rifondere a ROLAND gli importi per spese legali di difesa già corrisposte.

(2) Difesa in procedimenti disciplinari

ROLAND garantisce la difesa in procedimenti disciplinari e in qualsiasi tipo di procedura svolta da ordini professionali, **purché conseguenti alla contestazione di un reato o di un illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 5 (1) (a) e (b).**

Art. 6 Misura della prestazione

In deroga all'art. 3, CTG 2000, vale quanto segue:

(1) Spese giudiziarie

ROLAND riconosce:

- le spese processuali poste a carico dell'Assicurato (art. 535 c.p.p.);
- le spese per la registrazione di atti giudiziari con un esborso massimo di EURO 520,00;
- le spese per ottenere copia degli atti d'indagine con un esborso massimo di EURO 520,00.

(2) Onorari e scelta dell'Avvocato

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente un Avvocato senza alcun limite territoriale.

ROLAND garantisce i compensi di un Avvocato nei limiti che la tariffa forense in vigore al momento stabilisce per le singole attività svolte. In caso di compensi calcolati in modo diverso, vi sarà copertura solo previo consenso di ROLAND. La copertura viene prestata per le seguenti attività:

- difesa dell'Assicurato per i casi previsti dall'art. 5 (1) (a) e (b);
- assistenza ai testimoni, ai sensi dell'art. 5 (1) (c), qualora l'Assicurato venga assunto quale teste o persona informata sui fatti in un procedimento:
 - nel quale sussiste il pericolo di una sua incriminazione;
 - stralciato da quello in cui era imputato o indagato (teste in procedimento connesso).

Qualora nell'ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria l'assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali, ROLAND riconoscerà altresì le spese relative all'assistenza di tale professionista.

(3) Spese di viaggio dell'Avvocato

In deroga all'art. 14, comma 2, CTG 2000, qualora l'Assicurato nomini un Avvocato non domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente per il procedimento penale, ROLAND riconosce le spese sostenute dal legale per le trasferte necessarie per raggiungere la sede dell'autorità competente a decidere del procedimento.

La rifusione delle spese si esegue applicando quanto previsto dalla tariffa forense attualmente in vigore.

(4) Spese di viaggio dell'Assicurato

ROLAND riconosce solo le spese di viaggio sostenute dall'Assicurato per raggiungere le sedi delle Autorità Giudiziarie estere, che abbiano disposto la sua comparizione personale, e precisamente:

- quelle necessarie utilizzando un mezzo pubblico, ossia le ferrovie dello Stato in prima classe o un volo di linea in "economy class";
- in caso di utilizzo di mezzo proprio, verrà riconosciuto un importo comunque non superiore a quello che sarebbe stato sostenuto con l'utilizzo di un mezzo pubblico secondo il punto precedente.

L'Assicurato è tenuto a trasmettere a ROLAND le ricevute di pagamento.

Le spese di viaggio vengono rimesse in Euro; gli importi in valuta diversa vengono rimesse in Euro applicando il cambio in vigore il giorno di inizio del viaggio.

(5) Spese del C.T.U./Consulente di Parte

ROLAND garantisce:

- le spese di Consulenti Tecnici (C.T.U.) **qualora l'Autorità Giudiziaria le ponga a carico dell'Assicurato;**
- previa autorizzazione di ROLAND, le **spese di un consulente nominato dall'Assicurato - senza alcun limite territoriale - nel caso in cui tale consulenza sia reputata necessaria, a supporto della difesa, dall'Avvocato incaricato. Tali spese vengono riconosciute nei limiti della tariffa di riferimento in vigore.**

(6) Spese di traduzione

ROLAND provvede alla traduzione della documentazione necessaria per la difesa dell'Assicurato all'estero e sopporta le relative spese.

(7) Cauzione

ROLAND provvederà all'anticipazione di una cauzione che si dovesse rendere

necessaria per evitare all'Assicurato l'applicazione di misure di restrizione della libertà personale all'estero. **L'Assicurato ed il Contraente sono obbligati in solido alla restituzione a ROLAND dell'importo versato a titolo di cauzione:**

- a) quando la cauzione sia stata restituita dall'Autorità Giudiziaria competente;
- b) quando l'Assicurato, a causa di un suo comportamento attivo od omissivo, determini la mancata restituzione della cauzione da parte dell'Autorità Giudiziaria competente.

Indipendentemente dal verificarsi dei casi di cui alle lettere a) e b), la cauzione deve essere restituita entro 12 mesi dalla data di anticipazione dietro richiesta scritta di ROLAND.

Art. 7 Massimale

ROLAND si espone per ogni sinistro fino al massimale indicato in polizza. Tale principio trova applicazione anche quando ROLAND, in un unico sinistro, debba attuare pagamenti a più soggetti assicurati. Inoltre, in caso di più sinistri collegati temporalmente e causalmente, il massimale a disposizione sarà sempre unico.

Art. 8 Sinistro – obblighi dell'Assicurato

(1) Insorgenza del Sinistro – Sinistro unico

Il sinistro deve insorgere tra la data di decorrenza e quella di cessazione della polizza. In sostituzione dell'art. 13 CTG 2000, si precisa pertanto che:

- a) in caso di procedimenti contro l'Assicurato previsti all'art. 5 (1), a) e b), e art. 5 (2), il sinistro si considera insorto nel momento in cui l'Assicurato ha o avrebbe cominciato a trasgredire obblighi giuridici o norme di legge. In presenza di più trasgressioni rileva, per stabilire l'insorgenza del sinistro, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro stesso.

b) Per l'assistenza ai testimoni prevista all'art. 5 (1) (c) il sinistro si intende insorto con l'invito all'Assicurato, da parte dell'Autorità o della Polizia Giudiziaria, a rendere l'interrogatorio quale persona informata sui fatti (artt. 197 bis e 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.). Se, successivamente, nel procedimento penale dovesse esservi il coinvolgimento dell'Assicurato, troverà applicazione - ai fini dell'insorgenza del sinistro - quanto disposto alla lettera a) del presente articolo.

c) Nell'esclusiva ipotesi di assistenza in caso di sequestro di beni mobili o immobili del Contraente per procedimenti penali aperti a carico di terzi di cui all'art. 5 (1) (d), il sinistro è da considerarsi insorto con la notifica del provvedimento di sequestro.

Se, successivamente, nel procedimento penale dovesse esservi il coinvolgimento dell'Assicurato, troverà applicazione - ai fini dell'insorgenza del sinistro - quanto

disposto alla lettera a) del presente articolo.

d) Se il medesimo procedimento coinvolge più Assicurati o se nello stesso procedimento più Assicurati vengono invitati a fornire testimonianza o disposti più sequestri, il sinistro è da considerarsi unico a tutti gli effetti e non di volta in volta un sinistro nuovo.

(2) Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

A parziale deroga dell'art. 14 (1) CTG 2000, l'Assicurato deve denunciare per iscritto il verificarsi del sinistro a ROLAND entro 3 (tre) giorni dal primo momento in cui viene a conoscenza dell'apertura di un'indagine da parte dell'Autorità Giudiziaria per una presunta o reale violazione di norme di legge.

Ferme ed invariate le altre disposizioni dell'art. 14 CTG 2000.

Art. 9 Validità territoriale

La copertura assicurativa vale per i sinistri occorsi nel territorio descritto in polizza.

Art. 10 Esclusioni

In sostituzione dell'art. 10 CTG 2000 vale quanto segue:

(1) Sono esclusi dalla garanzia assicurativa i costi e le spese:

(a) per la difesa dell'Assicurato contro l'accusa di aver commesso un reato o un illecito amministrativo

in qualità di conducente di veicoli a motore, locomotori, aeromobili o natanti, se non diversamente pattuito.

(b) per la difesa contro l'accusa di aver violato una disposizione antimonopolio (cartelli) o un'altra norma di legge la cui violazione sia connessa ad una violazione di norme antimonopolio;

- (c) per la difesa contro l'accusa di violazione di prescrizioni tributarie e fiscali, se non diversamente pattuito;
- (d) per proporre opposizione a sanzioni amministrative che non abbiano carattere pecuniario;
- (e) in tutti i casi di costituzione di parte civile nel procedimento penale.

(b) spese collegate all'esecuzione di pene detentive e alla custodia di cose.

- (3) La copertura assicurativa non opera per i sinistri denunciati per la prima volta a ROLAND oltre 12 mesi dalla data di cessazione della polizza.

(2) Non vi è inoltre copertura assicurativa per il pagamento di:

- (a) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;

Art. 11 Difesa contro le sanzioni amministrative di cui all'art. 9 D.Lgs. n. 231/2001

In deroga agli articoli 1 e 10 (1) (d), se espressamente previsto in polizza, la garanzia si estende ai costi di difesa contro le sanzioni amministrative, pecuniarie e non pecuniarie, previste dall'art. 9 D. Lgs. n. 231/2001.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia
Piazza E. Duse, 2
I-20122 Milano

Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese ISVAP

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker-Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2- I-20122 Milano
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/76 028 421
email: info@roland-italia.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese ISVAP

**Condizioni speciali d'assicurazione per la tutela legale in caso di danni patrimoniali di membri del collegio sindacale, amministratori e dirigenti di società per azioni, a responsabilità limitata, nonché società cooperative, fondazioni e associazioni.
CS-DP (Vers. 13.07.2005)**

Art. 1 Oggetto del contratto e fonte normativa

- (1) ROLAND tiene indenni le persone assicurate da tutti i costi ed onorari di procedure avanti l'Autorità Giudiziaria o procedure arbitrali qualora gli assicurati vengano chiamati in giudizio per pretese di risarcimento di danni patrimoniali, in forza di norme sulla responsabilità civile.
- (2) È ritenuto danno patrimoniale ogni danno, che non sia danno alle persone (omicidio, lesioni personali o danno alla salute) né danno a cose (danneggiamento, distruzione o perdita di beni) e che non sia derivazione di tali danni.
- (3) Per quanto qui di seguito non regolato o derogato valgono le condizioni generali per la tutela giudiziaria (CTG 2000).

Art. 2 Contraente/ Assicurati

Contraente può essere la persona fisica identificata nel modulo di polizza oppure una società, la quale stipula una polizza in favore delle persone fisiche o un gruppo di persone (le persone assicurate) identificate nella polizza. In questo caso solo le persone assicurate possono pretendere le prestazioni oggetto del contratto assicurativo.

Decade l'art. 9 (2) frase 2 CTG 2000.

La copertura sussiste solo per controversie l'esercizio delle attività e funzioni indicate nella polizza stessa.

Tutte le manifestazioni di volontà inerenti il contratto devono essere svolte esclusivamente dal Contraente nei confronti di ROLAND.

Art. 3 Cambio di attività

Qualora il Contraente sia una persona fisica, troverà applicazione una copertura preventiva come di seguito specificato.

Il contratto rimane in vigore se il Contraente termina l'attività fino ad allora assicurata ma continua a collaborare con la medesima società, oppure con un'altra società svolgendo la medesima funzione fino ad allora assicurata oppure una diversa funzione assicurabile, secondo le presenti condizioni.

L'Assicurato ha l'obbligo di svolgere immediata comunicazione scritta a ROLAND relativamente alla nuova funzione e/o società; si rimanda comunque all'art. 7 CTG 2000.

ROLAND è svincolata da qualsiasi obbligo per danni relativi alla nuova attività dell'Assicurato qualora il contraente non abbia comunicato per iscritto a ROLAND, entro due mesi dall'inizio, la sua nuova funzione e/o società.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sede della società:
Deutz-Kalker-Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2- I-20122 Milano
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/76 028 421
email: info@roland-italia.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese ISVAP

Art. 4 Spese assicurate

Per i procedimenti coperti ai sensi dell'articolo 1 (1) delle presenti condizioni di polizza ROLAND si fa carico delle spese previste all'articolo 3 delle CTG 2000 ad esclusione delle spese stragiudiziali.

Art. 5 Sinistro

- (1) Il sinistro deve verificarsi in corso di validità della polizza.
- (2) In sostituzione dell'art. 13 CTG 2000 il sinistro si considera avvenuto nel momento in cui l'Assicurato ha iniziato o avrebbe iniziato a violare disposizioni contrattuali o di legge, causando un danno patrimoniale.
- (3) In caso di più violazioni è determinante la prima violazione causalmente adeguata al verificarsi del danno, quando le violazioni si basano

sulla stessa o simile fonte di errore, oppure hanno causato un danno unico. Sussiste un danno patrimoniale unico quando ogni violazione è causalmente adeguata per il verificarsi del danno totale.

Art. 6 Esclusioni

- (1) Le esclusioni di cui all' art. 10 (1) (a) fino a (m), nonché (o) CTG 2000 decadono.
- (2) La copertura assicurativa non sussiste per la difesa da azioni per responsabilità civile in forza di volontarie violazioni delle obbligazioni di persone assicurate o derivanti da un comportamento doloso, che abbiano provocato un danno patrimoniale.
- (3) La copertura assicurativa non sussiste per la difesa da azioni per risarcimento del danno derivanti da versamenti diretti od indiretti di danaro o qualsiasi altra utilità, direttamente o indirettamente indirizzati a terzi con lo scopo di ottenere vantaggi economici non giustificati per il Contraente e/o le persone assicurate e/o terzi.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese ISVAP

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker-Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2- I-20122 Milano
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/76 028 421
email: info@roland-italia.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese ISVAP

Condizioni speciali di difesa legale per la sicurezza dei prodotti - CS-PR 2004 (Vers. 01.07.2004)

Art. 1. Contenuto contrattuale e fondamento giuridico

La tutela assicurativa comprende i costi relativi:

- a processi amministrativi per la difesa o la rettifica di provvedimenti amministrativi, così come previsti dal decreto sulla sicurezza dei prodotti (decreto numero 115 del 17 marzo 1995); copre inoltre i costi di provvedimenti analoghi legati alla sicurezza dei prodotti, che sono regolamentati in altre disposizioni di legge, così come il decreto numero 155/97 del 16 marzo 1997 per il regolamento dell'igiene alimentare;
- ai processi per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad azioni amministrative, regolate dal decreto sulla sicurezza dei prodotti o altri provvedimenti analoghi legati alla sicurezza di un prodotto, secondo altre disposizioni di legge.

Il tutto in conformità alle condizioni generali CTG 2000 e secondo le seguenti prescrizioni.

Art. 2. Oggetto dell'assicurazione

La tutela assicurativa si estende, come previsto dall'art.1, a procedimenti nei quali il Contraente è coinvolto come produttore o commerciante dei prodotti, descritti nel contratto assicurativo.

La tutela assicurativa sussiste soltanto per i procedimenti legati a prodotti, aventi le caratteristiche descritte nel contratto assicurativo, fabbricati o messi in commercio dal Contraente dopo l'inizio del contratto assicurativo.

Art. 3. Aziende coassicurate

Le sedi secondarie dell'azienda assicurata, all'estero e nello Stato di appartenenza sono coassicurate, se non sono soggetti giuridici autonomi.

Sedi secondarie dell'azienda assicurata in forma di società autonome e imprese partecipate dall'azienda assicurata sono coassicurate se pattuito e indicato nel contratto assicurativo.

Qualsiasi dichiarazione di volontà relativa al contratto assicurativo può avvenire solamente fra Contraente e ROLAND; il Contraente è il solo debitore del premio assicurativo.

Peraltro tutte le regolamentazioni valide per il Contraente, sono ugualmente applicabili per tutti i soggetti giuridici autonomi coassicurati.

Art. 4. Il rischio assicurato

La tutela assicurativa comprende:

(1) In procedimenti amministrativi

La tutela degli interessi legali del Contraente avanti all'autorità amministrativa o giudiziaria per la difesa contro o la rettifica di provvedimenti della Pubblica Amministrazione indirizzati nei confronti del Contraente, legati ai decreti definiti nell'art.1, o altri simili provvedimenti (secondo altre disposizioni di legge), legati alla sicurezza di un prodotto.

In particolare appartengono a questi provvedimenti ad esempio:

- il divieto di mettere in commercio un prodotto non sicuro;
- il divieto di immettere un prodotto in commercio fintanto che la sua sicurezza non sia stata verificata;
- l'obbligo di immettere un prodotto in commercio soltanto dopo aver rispettato determinate misure tecnico/amministrative;
- l'obbligo di dotare un prodotto di istruzioni per l'uso o migliorare quelle già esistenti;
- l'obbligo di immettere un prodotto nel mercato soltanto dopo aver apposto degli avvertimenti di pericolo per i tipici pericoli del suddetto prodotto;
- l'obbligo di certificare determinati requisiti di controllo;
- l'obbligo di avvertire i consumatori tramite i media dopo l'immissione sul mercato di prodotti dei pericoli tipici di quei prodotti;
- l'obbligo di richiamare un prodotto dal commercio (per esempio attraverso media) o di distruggere un prodotto ritirato;
- il divieto di esportare determinati prodotti.

La copertura assicurativa sussiste anche quando l'amministrazione stessa:

- ha messo in guardia il pubblico dai prodotti che sono stati fabbricati o messi in circolazione dal Contraente.
- ha fatto ritirare i prodotti

e il Contraente prova chiari fatti ai sensi dei quali sia stato leso nei suoi diritti.

(2) In procedimenti di risarcimento dei danni

A seguito dello svolgimento del procedimento amministrativo (Art. 4 (1)) il Contraente potrà avanzare pretese giudiziarie per il risarcimento del danno previsto ex lege a causa di fatti colposamente illeciti, della Pubblica Amministrazione che abbiano causato un danno ingiusto. Il tutto solo qualora tali fatti siano correlati a provvedimenti della Pubblica Amministrazione nei confronti del Contraente ai sensi dei decreti definiti nell'articolo 1 o altri simili provvedimenti (secondo altre disposizioni di legge) legati alla sicurezza di un prodotto.

Art. 5. Sinistro

Il diritto alla tutela legale sussiste a seguito del verificarsi del sinistro **durante il periodo assicurato.**

(1) Procedimenti amministrativi

La tutela legale sussiste, in conformità all'art. 4 comma 1, in procedimenti amministrativi dal momento in cui la Pubblica Amministrazione ha infranto o

avrebbe infranto degli obblighi amministrativi o delle norme di legge.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sede della società:
Deutz-Kalker-Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse

Piazza E. Duse, 2- I-20122 Milano

Tel. 02/776 7750 Fax. 02/76 028 421

email: info@roland-italia.it

R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968

Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese ISVAP

(2) Procedimenti per il risarcimento di danni

Nel processo di risarcimento dei danni il sinistro sussiste, in conformità all'art. 4 comma 2, dopo il primo evento che ha cagionato o avrebbe cagionato il danno.

Art. 6. Ambito di validità territoriale

La copertura assicurativa comprende i sinistri accorsi in Europa e sempre che la Pubblica Amministrazione avversa, contro cui il Contraente agisce, e/o il foro competente per la controversia si trovino altresì nell'Europa geografica.

Art. 7. Esclusioni

(1) Se i prodotti - ai sensi dell'art. 2 - sono

- a causa di mancanza di sicurezza o di
- inadempimento degli obblighi del produttore o del commerciante (definiti nei decreti o altri obblighi derivanti da altre normative descritte nell'art. 1)

oggetto di provvedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e qualora al Contraente fosse noto – o sarebbe dovuto essere noto – prima dell'instaurazione del procedimento amministrativo, l'assenza di sicurezza del prodotto oppure il mancato rispetto di norme di legge, la copertura assicurativa decadrà retroattivamente, qualora venga

determinato con decisione definitiva, che i provvedimenti amministrativi erano legittimi ai sensi di legge.

In questi casi il Contraente è obbligato a restituire alla ROLAND le prestazioni erogate.

(2) La tutela legale non sussiste

a) per procedimenti legati a prodotti che:

- sono stati fabbricati o messi in commercio con la consapevole divergenza dalle disposizioni normative o dai principi riconosciuti della tecnica o scienza o
- hanno superato la data di scadenza individuata

e per questo motivo hanno dato inizio ad un provvedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 4 comma 1;

b) per procedimenti legati alla richiesta della licenza amministrativa, della concessione per lo svolgimento di attività commerciale o di autorizzazioni di qualsiasi tipo per la produzione o la messa in circolazione dei prodotti;

c) per la difesa nei processi penali o per contravvenzioni.

d) in deroga a quanto previsto all'art. 3 CTG 2000 non si ricomprendono le spese per consulenti tecnici di parte.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese ISVAP

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker-Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2- I-20122 Milano
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/76 028 421
email: info@roland-italia.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese ISVAP

**Condizioni speciali d'assicurazione per la Tutela Legale per controversie sul rapporto di lavoro degli amministratori e dei dirigenti di società di capitale, nonché società cooperative, fondazioni e associazioni.
CS – LAD 2000 (vers. 01.06.2003)**

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione e fonte normativa

(1) ROLAND tiene indenni le persone assicurate da tutti i costi ed onorari di procedure avanti l'Autorità Giudiziaria o procedure arbitrali, inerenti il rapporto di lavoro in essere con la società nominata nella polizza. La copertura opera sia se chiamati a difendersi che per azioni intraprese contro la società nominata in polizza.

(2) Per quanto qui di seguito non regolato o derogato valgono le condizioni generali per la tutela giudiziaria (CTG 2000).

Art. 2 Contraente/ Assicurati

Contraente può essere la persona fisica identificata nel modulo di polizza oppure una società, la quale stipula una polizza in favore delle persone fisiche o un gruppo di persone (le persone assicurate) identificate nella polizza. In questo caso solo le persone assicurate possono pretendere le prestazioni oggetto del contratto assicurativo.

Decade l'art. 9 (2) frase 2 CTG 2000.

La copertura sussiste solo per controversie inerenti l'esercizio delle attività e funzioni indicate nella polizza stessa.

Tutte le manifestazioni di volontà inerenti il contratto devono essere svolte esclusivamente dal Contraente nei confronti di ROLAND.

Art. 3 Cambio di attività

Qualora il Contraente sia una persona fisica, troverà applicazione una copertura preventiva come di seguito specificato.

Il contratto rimane in vigore se il Contraente termina l'attività fino ad allora assicurata ma continua a collaborare con la medesima società, oppure con un'altra società svolgendo la medesima funzione fino ad allora assicurata oppure una diversa funzione assicurabile, secondo le presenti condizioni.

L'Assicurato ha l'obbligo di svolgere immediata comunicazione scritta a ROLAND relativamente alla nuova funzione e/o società; si rimanda comunque all'art. 7 CTG 2000.

ROLAND è svincolata da qualsiasi obbligo per danni relativi alla nuova attività dell'Assicurato qualora il Contraente non abbia comunicato per iscritto a ROLAND, entro due mesi dall'inizio, la sua nuova funzione e/o società.

Art. 4 Spese assicurate

Per i procedimenti coperti ai sensi dell'articolo 1 (1) delle presenti condizioni di polizza ROLAND si fa carico delle spese previste all'articolo 3 delle CTG 2000 ad eccezione delle spese stragiudiziali.

Art. 5 Sinistro

In sostituzione dell'art 13 delle condizioni generali per la tutela giudiziaria (CTG 2000) trova applicazione quanto segue:

- (4) Il sinistro deve verificarsi nel corso di validità della polizza. La garanzia assicurativa non sussiste per i sinistri che si sono verificati nel corso dei primi tre mesi dall'inizio del contratto;
- (5) Il sinistro si considera avvenuto nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia iniziato o avrebbe iniziato a violare disposizioni contrattuali o di legge;
- (6) In caso di più violazioni è determinante la prima violazione causalmente adeguata al verificarsi del sinistro.

- (7) Non sussiste copertura assicurativa qualora una manifestazione di volontà e/o un atto di un assicurato, della controparte o di un terzo, svolto prima dell'inizio della validità della polizza, dia luogo al sinistro. Sussiste invece copertura assicurativa per quei sinistri provocati da manifestazioni di volontà e/o atti che risultano essere stati svolti più di un anno prima dell'inizio di validità della polizza.

Art. 6 Esclusioni

- (4) Decadono le esclusioni di cui all'art. 10 (1), salvo quelle previste alle lettere b, d, j, l. CTG 2000.
- (5) La copertura non sussiste qualora gli assicurati vengano chiamati a risarcire un danno patrimoniale sulla base di prescrizioni normative relative alla responsabilità civile.

Art. 7 Sussidiarietà

Qualora l'Assicurato abbia la possibilità di ricevere il rimborso delle spese qui assicurate tramite altra copertura assicurativa, egli è obbligato ad usufruire prioritariamente di quella copertura.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese ISVAP

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker-Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Bettina Hesse
Piazza E. Duse, 2- I-20122 Milano
Tel. 02/776 7750 Fax. 02/76 028 421
email: info@roland-italia.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese ISVAP